

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
nato a il
tel. cell. e-mail
residente a Crispiano (TA) in Via, N,
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni ed integrazioni,

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

(apporre una "X" sulla/e opzione/i prescelta/e)

☐ per le CORTI DI ASSISE

☐ per le CORTI DI ASSISE D'APPELLO

DICHIARA

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previsti dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

- di essere cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici;
- di svolgere la seguente professione
- di essere in possesso del seguente titolo di studio.....conseguito in data
..... presso
..... (che si allega in copia),
- di essere informato, che i suoi dati saranno trattati sulla base degli artt. 6 e 9 GDPR (Regolamento UE
n.679/2016 sulla protezione dei dati personali) e sulla base del consenso ai sensi dell'art. 7 GDPR, una
informativa completa è disponibile al seguente link: <https://www.comune.crispiano.ta.it/Privacy>

N.B. - Allegare copia del documento di riconoscimento.

Crispiano (TA),

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

- ☐ della Corte di Assise
- ☐ della Corte di Assise di Appello

Seduta del

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

Il modulo può essere **trasmesso entro il 31 LUGLIO 2025** con:

Posta elettronica certificata – Pec : protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it

oppure può essere consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo - RUP – Sede Municipale